

<b>Sole 24 Ore, II</b> <b>"Rivalutazione bloccata per fasce"</b>	<b>Data:</b> <b>08/07/2011</b>
<a href="#">Indietro</a>	<a href="#">Stampa</a>

Il Sole-24 Ore edizione: NAZIONALE  
 sezione: GUIDE PRATICHE/LA SCELTA DEL PRESTITO data: 2011-07-08 - pag: 32  
 autore: Giuseppe Rodà

## Rivalutazione bloccata per fasce Spetta per intero fino ai 1.428 euro lordi, per il 45% fino a 2.380, azzerata oltre

È certamente la misura previdenziale più discussa e contrastata dell'intera manovra, quella che interviene sulla rivalutazione delle pensioni. Tanto che, prima ancora della pubblicazione in «Gazzetta ufficiale» del decreto legge, il Governo annunciava possibili ritocchi. Per il momento, resta il fatto che l'articolo 18 del decreto legge 98/2011 introduce sul versante previdenziale una serie di misure ispirate a un rigore talvolta severo. Un vero e proprio giro di vite scatta, per il biennio 2012-2013, sulla rivalutazione dei trattamenti pensionistici, meglio nota come perequazione automatica. Questa rivalutazione si verifica una volta sola nell'anno, con decorrenza dal 1 gennaio, sulla base della variazione percentuale dell'indice di inflessione Istat recepito nell'apposito decreto ministeriale. La perequazione automatica delle pensioni con effetto dal 1 gennaio 2011, ad esempio, è scattata nella misura definitiva dell'1,6% contro quella provvisoria dell'1,4 per cento utilizzata dagli istituti previdenziali per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici. Nell'ambito della perequazione automatica del 2012 vi sarà il conguaglio positivo a favore dei pensionati. La manovra, però, introduce un blocco parziale o totale delle rivalutazioni delle pensioni di importo più elevato. Ecco di cosa si tratta. Per il 2012-2013, sulle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps, la rivalutazione automatica non viene concessa. Per le fasce di importo degli assegni comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo Inps l'indice di rivalutazione automatica viene applicato nella misura del 45 per cento. La riduzione o la non concessione della perequazione opera sugli importi pensionistici lordi per scaglioni determinati: si tratta di una perdita pensionistica secca che si verificherà nel biennio 2012-2013, nel senso che gli importi persi non si potranno recuperare dal 2014 in poi. Cadono, quindi, nella rete dei blocchi, totali o parziali, gli scaglioni di importi pensionistici che eccedono la quota compresa tra 1.428 e 2.380 euro (blocco parziale al 45 per cento) mentre la parte eccedente 2.380 euro non avrà alcun aumento (blocco totale). Il cambiamento Dunque, per il biennio 2012-2013, la situazione della rivalutazione automatica delle pensioni si presenta così per le fasce di importo: - fino a tre volte il trattamento minimo Inps il coefficiente di rivalutazione è pari al 100 per cento; - da 3 a 5 volte il trattamento minimo Inps il coefficiente è del 45%, contro il 90 per cento in vigore fino a pochi giorni fa; - oltre 5 volte il trattamento minimo Inps zero rivalutazione contro il 75 per cento precedente. Dal 2014, invece (e salvo interventi futuri) la rivalutazione ritornerà ai seguenti coefficienti: - 100% per le fasce di importo fino a 3 volte il trattamento minimo Inps; - 90% per le fasce di importo da 3 a 5 volte il trattamento minimo Inps; - 75% per le fasce di importo oltre 5 volte il trattamento minimo Inps. L'esempio Cerchiamo di quantificare a quanto possono ammontare le perdite secche pensionistiche supponendo un indice di perequazione per il biennio 2012-2013 pari al 2 per cento. Ipotizziamo una pensione di importo lordo mensile di 3.000 euro. Fino a 1.428 euro lordi il coefficiente è al 100% cioè del 2 per cento che dà 28,56 euro; per la parte eccedente 1.428 euro e fino a 2.380 euro cioè 951 euro il coefficiente nuovo è del 45 per cento del 2% e cioè dello 0,9 per cento. Il risultato, quindi, è di 8,56 euro. Invece con il 90% del 2% il risultato sarebbe stato di 1,8% moltiplicato per 951 che avrebbe dato 17,12 euro con la conseguente perdita secca di 8,56 euro. Per la quota eccedente 2.380 euro e fino a 3.000 euro e cioè di 620 euro non vi sarà alcuna rivalutazione. Il pensionato, invece, avrebbe avuto diritto al 75% del 2% e cioè a 1,5% di 620 euro con il risultato di 7,44 euro. Il pensionato del nostro esempio, perciò, verrà a subire una perdita complessiva mensile di 16 euro (8,56 + 7,44 euro). Vale a dire 208 euro l'anno. Altri casi Altra ricaduta negativa delle norme varate con la manovra è costituita dal fatto che la pensione di reversibilità sarà decurtata. L'importo di questo assegno, infatti, in determinate percentuali, si commisura sulla pensione lorda esistente all'atto della morte del pensionato. Non sono, invece, interessati a questi blocchi gli assegni assistenziali (pensioni sociali, assegni sociali e i benefici economici spettanti ai diversamente abili quali gli assegni agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili) per il semplice motivo che questi soggetti beneficiano di assegni notevolmente più bassi dei predetti limiti. RIPRODUZIONE RISERVATA